

Legge regionale 11 novembre 1975 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 29/11/1975

**Utilizzazione degli Uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e concessione di particolari contributi alle medesime.**

**Art. 1**

L' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' esercizio delle attribuzioni di competenza, ed in relazione alle leggi regionali vigenti, ad avvalersi degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione per l' esecuzione di specifici atti e provvedimenti, di interesse dell' Assessorato dell' industria e del commercio.